



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO
E PROGRAMMAZIONE

tel + 39 040 377 2010
fax + 39 040 377 2381

finanze.patrimonio@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Prot. n. 9125 FIN/ STAF/TRIB

Trieste, 20 aprile 2012

Al Segretariato generale

All'Avvocatura della Regione

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Stampa

Alla Protezione civile della Regione

Al Servizio Polizia Locale e Sicurezza

Alle Direzioni centrali

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: articolo 1, comma 11, Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 – introduzione modifiche alla Legge regionale 2/2006, articolo 2, comma 2 (agevolazione Irap per le imprese “virtuose”)

Premessa

L' articolo 1, comma 11, legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), ha apportato alcune modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006) che detta, tra l'altro, la disciplina per accedere all'agevolazione per le imprese cosiddette “virtuose”. In particolare, per quanto concerne detta agevolazione, le modifiche riguardano il comma 2, lettere a) e b), che prevede i requisiti necessari per accedere all'aliquota ridotta per le imprese “virtuose” nonché il comma 6 bis che introduce, invece, aliquote ridotte differenziate in funzione della tipologia di impresa che usufruisce del beneficio.

I requisiti oggettivi per accedere all'agevolazione per le imprese "virtuose" - novità

Per effetto della modifica dell'articolo 2, comma 2, L.R. 2/2006 introdotta, come sopra accennato, dalla L.R. 18/2011, articolo 1, comma 11, lettere a) e b), l'aliquota Irap ridotta si applica al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

- a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
- b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini Irap, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

La suddetta modifica normativa, pertanto, ha ridotto dal 5 per cento al 3 per cento l'incremento percentuale minimo dei valori relativi all'anno di riferimento, rispetto alla media del triennio precedente, necessario per accedere all'aliquota agevolata.

Le aliquote Irap per i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1 bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - novità

L'articolo 23, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto all'articolo 16 del D.Lgs. 446/1997 (Determinazione dell'imposta) il seguente comma:

<< 1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;*
- b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;*
- c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.>>.*

La suddetta disposizione statale, quindi, ha fissato l'aliquota ordinaria Irap applicabile alle seguenti tipologie di imprese in misura pari a:

- 4,20 per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
- 4,65 per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.Lgs. 446/1997);
- 5,90 per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. 446/1997).

L'elevazione delle aliquote Irap da parte dello Stato, per le tipologie di imprese sopra citate, ha determinato l'intervento del legislatore regionale, che con l'articolo 1, comma 11, lettera c) della L.R. 18/2011, ha quindi provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo 2, della L.R. 2/2006, aggiungendovi il seguente comma:

<<6 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al (omissis) comma 2, applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:

- a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;*
- b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;*
- c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.>>.*

Le aliquote Irap vigenti per le imprese "virtuose" – sintesi

Il legislatore regionale ha, in definitiva, individuato quattro aliquote ridotte applicabili alle imprese che raggiungono i parametri di virtuosità:

- 1) **3,28** per cento per le società di capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5, D.L.gs. 446/1997);
- 2) **3,73** per cento per le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6, D.L.gs. 446/1997);
- 3) **4,98** per cento per le imprese di assicurazione (art. 7, D.L.gs. 446/1997);

- 4) **2,98** per cento per le imprese diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).

Decorrenza delle modifiche introdotte

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 11 della Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 sono entrate in vigore, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 18/2011, il giorno 5 gennaio 2012 e hanno effetto dal 1 gennaio 2012.

Esse trovano, pertanto, applicazione:

- per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012;
- per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare dal periodo d'imposta 2012/2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
Antonella Manca